

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1246 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2016

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA****1. Misure provvisorie**

- (1) Il 29 gennaio 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 <sup>(2)</sup> («il regolamento provvisorio»), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza («barre di rinforzo ad alta resistenza») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato»).
- (2) L'inchiesta è stata aperta il 30 aprile 2015 <sup>(3)</sup> in seguito a una denuncia presentata il 17 marzo 2015 dalla European Steel Association («EUROFER» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di barre di rinforzo ad alta resistenza. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping praticato per questo prodotto e del conseguente pregiudizio materiale, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

**2. Registrazione delle importazioni**

- (3) In seguito a una richiesta del denunciante, che conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che le condizioni pertinenti di cui all'articolo 10 del regolamento di base erano soddisfatte, la Commissione ha disposto, con il regolamento (UE) 2015/2386 <sup>(4)</sup>, la registrazione delle importazioni di barre di rinforzo ad alta resistenza originarie della RPC a partire dal 19 dicembre 2015.

**3. Fase successiva della procedura**

- (4) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie»), i produttori dell'Unione, i produttori esportatori cinesi, gli importatori, gli utilizzatori nonché un'associazione di importatori hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (5) Si sono svolte audizioni con i produttori esportatori cinesi e con gli importatori indipendenti e gli utilizzatori nell'Unione.
- (6) La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e ha modificato di conseguenza, ove opportuno, le conclusioni provvisorie.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 16).

<sup>(3)</sup> GU C 143 del 30.4.2015, pag. 12.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2015/2386 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che dispone la registrazione delle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 111).

